

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(**FERRARI AGGRADI**)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(**TAVIANI**)

NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1959

Gestione del fondo di cui ai decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, e composizione della Commissione per l'esame delle domande di concessione di mutui a breve termine alle Aziende con partecipazione dello Stato, alle Aziende patrimoniali ed alle Società concessionarie delle Aziende patrimoniali dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, veniva costituito un fondo di lire 135.000.000 per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle Società per azioni con partecipazione dello Stato, nonché alle Aziende patrimoniali dello Stato in gestione diretta del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio).

Per la gestione di detto fondo, veniva aperto presso la Cassa depositi e prestiti un apposito conto corrente amministrato dalla Direzione generale del demanio.

I mutui erano concessi dal Ministro per le finanze, previo parere di una Commissione costituita presso la Direzione generale del demanio e composta da funzionari dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Con successivo decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, il fondo veniva elevato a lire 620.000.000 e con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1032, la concessione dei mutui era estesa alle Società concessionarie delle Aziende patrimoniali dello Stato.

L'istituzione del fondo si è dimostrata opportuna essendosi appieno raggiunta la finalità di venire incontro alle transitorie esigenze di cassa delle Aziende suddette nel più breve tempo possibile e mediante il pagamento di un modesto saggio di interesse commisurato al 6 per cento.

È noto che la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, ha devoluto al Ministero delle partecipazioni statali, fra gli altri, tutti i compiti e le attribuzioni spettanti al Ministero delle finanze, per quanto attiene alle par-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tecipazioni da esso gestite ed alle Aziende patrimoniali dello Stato.

Il presente disegno di legge mira a consentire alle Società ed alle Aziende patrimoniali, oggi nelle consistenze del Ministero delle partecipazioni statali, di continuare a beneficiare dei mutui a carico del fondo.

Così fissate le linee generali del provvedimento, e passando all'esame dei singoli articoli, si precisa quanto segue:

L'art. 1. — Dispone che il fondo stesso venga gestito dal Ministero delle partecipazioni statali, al quale è trasferita l'Amministrazione dell'apposito conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti.

L'art. 2. — Stabilisce che i mutui sono concessi dal Ministro per le partecipazioni statali, previo parere di una Commissione costituita presso lo stesso Ministero e composta da funzionari di tale Amministrazione e di quella del Tesoro.

La Commissione sostituisce quella prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, che, essendo istituita presso la Direzione generale del demanio,

non può più esprimere pareri sulle necessità e sulle richieste di Aziende passate nella consistenza del Ministero delle partecipazioni statali.

L'art. 3. — Dispone che le modalità per la concessione dei prestiti sono stabilite dal Ministro delle partecipazioni statali, in base alle motivate proposte formulate di volta in volta dalla Commissione di cui all'articolo 2, in vista delle svariate esigenze connesse alla gestione ed alle finalità del fondo.

L'art. 4. — Mantiene in vigore le agevolazioni fiscali, già previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, per gli atti e i contratti relativi alla concessione dei mutui. È stata soppressa la menzione relativa all'imposta di bollo, ormai venuta meno in forza dell'articolo 47 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

L'art. 5. — Precisa che ogni disposizione contraria al presente provvedimento è abrogata, allo scopo di non creare dubbi ed incertezze nell'applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, ed all'articolo 2 del decreto legislativo, 21 aprile 1948, n. 1073, è gestito dal Ministero delle partecipazioni statali, al quale è trasferita l'amministrazione del conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti, giusta lo articolo 2 del citato decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31.

Art. 2.

I mutui a carico del fondo di cui al precedente articolo, sono concessi dal Ministro per le partecipazioni statali, previo parere di una Commissione composta:

dal Direttore generale, preposto allo Ispettorato generale del Ministero delle partecipazioni statali, che la presiede, sostituito, in caso di assenza o impedimento, dall'Ispettore generale capo del Servizio per gli affari economici dello stesso Ministero;

dall'Ispettore generale capo del Servizio per gli affari economici presso il Ministero delle partecipazioni statali;

da un Ispettore generale del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

da un funzionario con qualifica non inferiore a Direttore di divisione, designato dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali addetto al Servizio per gli affari economici con qualifica non inferiore a Direttore di divisione.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali, addetto al Servizio per gli affari economici, con qualifica non inferiore a Consigliere di 1^a classe.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Le modalità per la concessione dei mutui sono stabilite dal Ministro per le partecipazioni statali in base a motivate proposte formulate di volta in volta dalla Commissione di cui al precedente articolo.

Art. 4.

Tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni di cui alla presente legge sono soggetti alle imposte fisse di registro ed ipotecaria.

Art. 5.

È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.